

**In GU il Decreto Rilancio: tutte le novità giuslavoristiche**

20/05/2020 - La Redazione

È stato pubblicato in GU il Decreto Rilancio (DL 34/2020: GU 19 maggio 2020 n. 128): esaminiamo in una pratica **tabella** tutte le novità in materia di lavoro.

Argomento	Disciplina	Fonte (DL 19 maggio 2020 n. 34 c.d. "Decreto Rilancio")
CIG ordinaria e assegno ordinario (art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	<ul style="list-style-type: none"><li>● I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono presentare domanda di CIG ordinaria o di assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>periodi decorrenti</b> dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;</li><li>- una <b>durata massima</b> di 9 settimane. Tale durata è incrementata di <b>ulteriori 5 settimane</b>, nel medesimo periodo, per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata di 9 settimane</li></ul></li><li>● <b>Ulteriore periodo di massimo 4 settimane</b> per periodi decorrenti <b>dal 1° settembre al 31 ottobre 2020</b> per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane <b>(1)</b></li><li>● I <b>lavoratori</b> destinatari dei trattamenti devono risultare <b>alle dipendenze</b> dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25 marzo 2020. Non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, c. 2, D.Lgs. 148/2015).</li><li>● I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza:<ul style="list-style-type: none"><li>- della <b>procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto</b> prevista in via ordinaria (art. 14 D.Lgs. 148/2015), fermo restando che l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva</li><li>- dei <b>termini</b> previsti in via ordinaria <b>per la presentazione della domanda</b> di CIG ordinaria</li></ul></li></ul>	art. 68

	<p>(art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) e di assegno ordinario (art. 30, c. 2, D.Lgs. 148/2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>La domanda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- va presentata <b>entro</b> la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa</li> <li>- non è soggetta alla verifica dei requisiti di accesso alla CIG ordinaria (c.d. causali: art. 11 D.Lgs. 148/2015).</li> </ul> </li> </ul> <p>Se è <b>presentata dopo</b> tale <b>termine</b>, il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.</p> <p>Le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 31 maggio 2020, altrimenti il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Assegno ordinario: compatibilità con ANF</b></li> </ul>	
CIG ordinaria per aziende che si trovano già in CIGS (art. 20 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le aziende beneficiarie - al <b>23 febbraio 2020</b> - di un trattamento CIGS, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario (v. sopra) per una <b>durata massima</b> di 9 settimane per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di <b>ulteriori 5 settimane</b> nel medesimo periodo per i datori di lavoro che hanno già fruito interamente del periodo precedentemente concesso</li> <li>● <b>Ulteriore periodo di massimo 4 settimane</b> per periodi decorrenti <b>dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020</b> per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane</li> </ul>	art. 69
<b>Cassa integrazione in deroga</b> (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Con riferimento ai <b>dipendenti già in forza al 25 marzo 2020</b>, il trattamento è riconosciuto per una <b>durata massima</b> di 9 settimane per periodi decorrenti <b>dal 23 febbraio al 31 agosto 2020</b>, incrementate di <b>ulteriori 5 settimane</b> nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane</li> <li>● I trattamenti per <b>periodi successivi alle prime 9 settimane</b> (riconosciuti dalle Regioni), sono <b>concessi dall'INPS</b> (che eroga le prestazioni nei limiti di spesa). I datori di lavoro inviano telematicamente la <b>domanda</b> all'INPS con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Per i datori di lavoro con <b>unità produttive site in più regioni o province autonome</b> il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro</li> </ul>	artt. 70 e 71

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La <b>domanda</b> può essere <b>trasmessa dal 18 giugno 2020</b> alla sede INPS territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere <b>trasmessa entro</b> la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa</li> <li>● Il datore di lavoro che si avvale del <b>pagamento diretto da parte dell'INPS</b> trasmette la domanda, entro il 15° giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande</li> <li>● La <b>misura dell'anticipazione</b> è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS eroga il trattamento residuo o recupera gli eventuali importi indebitamente anticipati</li> <li>● Tale procedura deve essere seguita per le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto (artt. 19-21 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) presentate dal 18 giugno 2020</li> <li>● <b>Ulteriore periodo di massimo 4 settimane</b> per periodi decorrenti <b>dal 1° settembre al 31 ottobre 2020</b> per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane <b>(1)</b></li> </ul>	
<p><b>(1) I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche:</b> possibilità di fruire delle 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione che abbiano già interamente fruito delle 14 settimane.</p>		
Indennità di mobilità in deroga	<p>Ai lavoratori che hanno <b>cessato la cassa integrazione guadagni in deroga</b> nel periodo 1° dicembre 2017-31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASPI, è concessa un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga - nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020 - in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa</p>	art. 87
Proroga NASPI e DISCOLL	<p>Le prestazioni di NASPI e DISCOLL il cui periodo di fruizione termina <b>tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020</b>, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, <b>a condizione</b> che il percettore non sia beneficiario delle indennità previste per far fronte all'emergenza COVID-19 (artt. 27-30, 38 e 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020; artt. 84, 85 e 98 DL 34/2020) L'<b>importo</b> riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria</p>	art. 92

<p>Sovvenzione per il pagamento dei salari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Contribuzione ai costi salariali</b> (compresi quelli dei lavoratori autonomi) di imprese di determinati settori o regioni, oppure di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio</li> <li>● <b>Periodo:</b> sovvenzione concessa - entro e non oltre il 31 dicembre 2020 - per non più di 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto o dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020</li> <li>● <b>Campo di applicazione:</b> riconosciuta per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto</li> <li>● <b>Misura:</b> non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)</li> <li>● <b>Cumulabilità:</b> può essere cumulata con altre misure di sostegno all'occupazione (purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali) e con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.</li> </ul> <p>Gli aiuti non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale</p>	<p>artt. 60 e 61</p>
<p>Licenziamenti: sospensione procedure (art. 46 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dal 17 marzo 2020 e <b>fino al 17 agosto 2020:</b></li> <li>- è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo;</li> <li>- sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto d'appalto)</li> <li>- i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per GMO</li> <li>- sono sospese le procedure di licenziamento per GMO in corso (art. 7 L. 604/66)</li> <li>● Possibilità di <b>revocare i licenziamenti</b> per GMO effettuati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 a <b>condizione</b> che il datore di lavoro contestualmente faccia richiesta del</li> </ul>	<p>art. 80</p>

	trattamento di cassa integrazione salariale (artt. 19-22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro	
Proroga o rinnovo dei contratti a termine	In deroga alla disciplina ordinaria (art. 21 D.Lgs. 81/2015) è possibile <b>rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020</b> i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali	art. 93
Lavoro agile	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fino alla cessazione dello stato di emergenza (e comunque <b>non oltre il 31 dicembre 2020</b>) la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti. <b>Gli obblighi di informativa</b> (art. 22 L. 81/2017) sono assolti in via telematica (documentazione disponibile sul sito INAIL)</li> <li>● Hanno <b>diritto</b> a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile <b>fino alla cessazione dello stato di emergenza</b> COVID-19, i <b>genitori</b> lavoratori dipendenti con almeno un <b>figlio minore di 14 anni</b>. Ciò a <b>condizione</b> che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa</li> <li>- non lavoratore</li> </ul> </li> <li>● La prestazione lavorativa può essere resa in modalità agile anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in <b>assenza degli accordi individuali</b>, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge (art. 18-23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione</li> <li>- attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente se non forniti dal datore di lavoro</li> </ul> </li> <li>● I datori di lavoro comunicano al ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile</li> </ul>	art. 90
Congedo parentale “speciale” per lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il congedo parentale speciale per i lavoratori dipendenti, per i figli di età non superiore a 12 anni, è aumentato da 15 a 30 giorni.</li> <li>● <b>Periodo di fruizione:</b> il congedo è fruibile, per un periodo continuativo o frazionato, dal 5 marzo ed entro il 31 luglio 2020.</li> </ul>	art. 72, c. 1 lett. a)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Indennità:</b> pari al 50% della retribuzione (calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001).</li> </ul> <p>Il periodo di congedo è coperto da <b>contribuzione figurativa</b></p>	
Diritto di astenersi dal lavoro (senza indennità) (art. 23, c. 6, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	<p>I genitori lavoratori dipendenti con <b>figli minori di 16 anni</b>, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore</p>	art. 72, c. 1 lett. b)
Bonus per l'acquisto di servizi di babysitting o di servizi per l'infanzia (art. 23, c. 8, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● In alternativa al congedo parentale “speciale”, i lavoratori possono scegliere di usufruire di uno o più <b>bonus per l'acquisto di servizi di babysitting</b> erogati mediante libretto famiglia (art. 54-bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017).</li> <li>● In alternativa il bonus è erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.</li> <li>● La fruizione di questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1, c. 355, L. 232/2016)</li> <li>● <b>Limite massimo:</b> € 1.200</li> </ul>	art. 72, c. 1 lett. c)
Lavoratori dipendenti del settore sanitario e del comparto sicurezza: bonus babysitting (art. 25 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	Il bonus babysitting è aumentato da € 1.000 a € 2.000	art. 72, c. 2
Estensione permessi retribuiti per assistere disabili (art. 24 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	Il numero di giorni di <b>permesso retribuito</b> coperto da contribuzione figurativa (art. 33, c. 3, L. 104/92), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020	art. 73
Periodo di assenza equiparato a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	È prorogato al 31 luglio 2020 il termine entro cui il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie (sorveglianza attiva), è <b>equiparato al ricovero ospedaliero</b> per i lavoratori dipendenti:	art. 74

	<p>- in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/92);</p> <p>- in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, c. 1, L. 104/92).</p>	
Nuova indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (2)	<p><b>I liberi professionisti e co.co.co</b> che, nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell'indennità di € 600 (art. 27 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano <b>in automatico</b> per il mese di aprile 2020 di un'indennità pari a € 600.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3)</p>	art. 84, c. 1
	<p><b>I liberi professionisti titolari di partita IVA</b> attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una <b>comprovata riduzione</b> di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, hanno diritto a un'indennità per il mese di <b>maggio 2020</b> pari a € 1000.</p> <p>A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa.</p> <p>Il soggetto deve presentare all'INPS la <b>domanda</b> nella quale autocertifica il possesso dei requisiti necessari.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3)</p>	art. 84, c. 2
	<p><b>I co.co.co. iscritti alla Gestione separata</b>, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, al 19 maggio 2020, abbiano cessato il rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1000.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS. (3)</p>	art. 84, c. 3
	<p><b>I lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO</b> che, nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell'indennità di € 600 (art. 28 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano <b>in automatico</b> per il mese di aprile 2020 di un'indennità pari a € 600.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS. (3)</p>	art. 84, c. 4
	<p><b>I lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</b> che nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell'indennità di € 600 (art. 29 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano <b>in</b></p>	art. 84, c. 5 e 6

	<p><b>automatico</b> per il mese di aprile 2020 di un'indennità pari a € 600.</p> <p>Tale indennità è riconosciuta anche <b>ai lavoratori in somministrazione</b>, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, a <b>condizione</b> che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, o NASPI.</p> <p>Inoltre, per il mese di <b>maggio 2020</b>, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, hanno diritto a un'indennità economica pari a € 1.000, a <b>condizione</b> che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, o NASPI.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS <b>(3)</b></p>	
	<p>I <b>lavoratori del settore agricolo</b> che nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell'indennità di € 600 (art. 30 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano <b>in automatico</b> per il mese di aprile 2020 di un'indennità pari a € 500.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS <b>(3)</b></p>	art. 84, c. 7
	<p>Per i mesi di aprile e maggio 2020 è, inoltre, riconosciuta un'indennità economica pari a € 600 <b>alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi</b> che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori <b>diversi</b> da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per <b>almeno</b> 30 giornate nel medesimo periodo;</li> <li>- lavoratori <b>intermittenti</b> (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;</li> <li>- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,</li> </ul>	art. 84, c. 8-9



	<p>che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di <b>lavoro autonomo occasionale</b> (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. I medesimi devono essere già iscritti, alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata, con accredito di almeno 1 contributo mensile;</p> <p>- lavoratori incaricati alle <b>vendite a domicilio</b> con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000,00 titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>I soggetti appena elencati, al momento della presentazione della <b>domanda, non devono essere titolari di:</b></p> <p>- altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;</p> <p>- pensione.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3)</p>	
	<p>I lavoratori iscritti al <b>Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo</b>, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, e non titolari di pensione (art. 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), hanno diritto a un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a € 600 a <b>condizione</b> che, al 19 maggio 2020, non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente o di pensione.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3)</p>	art. 84 c. 10 e 11
Indennità per i lavoratori domestici	<ul style="list-style-type: none"> <li>● I lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in essere uno o più contratti di lavoro per una <b>durata complessiva superiore</b> a 10 ore settimanali, hanno diritto, per i mesi di aprile e maggio 2020, ad un'indennità mensile pari a € 500, per ciascun mese, a <b>condizione</b> che gli interessati non siano conviventi con il datore di lavoro</li> <li>● L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, <b>non è cumulabile</b> con le indennità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia (artt. 27-30 e 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)</li> <li>- prevista in favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)</li> </ul> </li> </ul>	art. 85

	<p>- in favore dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19 previste dal Decreto in commento (art. 84 DL 34/2020)</p> <p>● <b>L'Indennità non spetta:</b></p> <p>- ai soggetti che hanno regolarizzato la loro posizione lavorativa (art. 103 DL 34/2020)</p> <p>- ai percettori del Reddito di emergenza (art. 82 DL 34/2020) e di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti <b>pari o superiore</b> a € 500. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulta <b>inferiore</b> a € 500, in luogo del versamento dell'indennità, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino alla corrispondenza di € 500 per ogni mensilità</p> <p>- ai titolari di pensione (a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità)</p> <p>- ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico</p>	
Reddito di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	<p>● Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, <b>non devono</b> essere titolari di:</p> <p>- un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</p> <p>- pensione</p> <p>● <b>Abrogata</b> la norma che prevedeva, ai fini del beneficio dell'indennità, che il richiedente fosse iscritto in via esclusiva ad una Cassa di previdenza privata</p>	art. 78
Divieto di cumulo tra le indennità	<p>Il Reddito di emergenza, l'indennità per i lavoratori domestici, quella per i liberi professionisti iscritti alle Casse private e quella per i collaboratori sportivi non sono tra loro cumulabili.</p> <p>Esse sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità</p>	art. 86
<p>(2) Le prestazioni di sostegno al reddito per il mese di marzo 2020 previste dal Decreto Cura Italia (artt. 27-30 e 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) devono essere richieste <b>entro</b> il 3 giugno 2020, pena la <b>decadenza</b> del diritto alla richiesta.</p> <p>(3) Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulta <b>inferiore</b> a quello dell'indennità, in luogo del versamento della medesima, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino alla corrispondenza di € 500 per ogni mensilità; il godimento dell'indennità è, invece, <b>incompatibile</b> con la percezione del Reddito di cittadinanza per un importo <b>superiore</b> a quello dell'indennità Covid-19.</p>		
Divieto di cumulo tra indennità	<p>Le indennità previste dal Decreto Cura Italia (art. 27-30, 38 e 44) sono compatibili con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità</p>	art. 75

<p>Indennità in favore dei collaboratori sportivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Per i mesi di <b>aprile e maggio 2020</b>, è riconosciuta un'indennità pari a € 600 ai lavoratori impiegati, alla data del 23 febbraio 2020, con rapporti di <b>collaborazione</b> presso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI)</li> <li>- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)</li> <li>- le federazioni sportive nazionali</li> <li>- le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)</li> <li>- le società e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 67, c. 1, DPR 917/86)</li> </ul> </li> <li>● Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e <b>non è riconosciuta</b> ai percettori di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- altro reddito da lavoro dipendente e reddito di cittadinanza</li> <li>- reddito di emergenza</li> <li>- indennità di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia (artt. 19-22, 27-30, 38 e 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)</li> </ul> </li> <li>● Gli interessati devono presentare <b>domanda</b>, corredata da autocertificazione che attesti l'esistenza di un rapporto di collaborazione e la mancata percezione delle indennità di sostegno al reddito sopraindicate, alla società Sport e Salute s.p.a.</li> <li>● I collaboratori sportivi che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito l'indennità prevista dal Decreto Cura Italia (art. 96 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico della medesima indennità di € 600 anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di ulteriore domanda.</li> <li>● I <b>lavoratori dipendenti</b> iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione annua lorda <b>inferiore</b> a € 50.000, possono accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) per un periodo massimo di 9 settimane</li> </ul>	<p>art. 98</p>
<p>Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)</p>	<p><b>Dal 17 marzo al 17 luglio</b> sono <b>sospese</b> le misure di condizionalità relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla fruizione del reddito di cittadinanza</li> <li>- alla percezione di NASPI e di DISCOLL</li> <li>- alle convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento</li> </ul>	<p>art. 76</p>
<p>Reddito di emergenza</p>	<p>Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, è riconosciuto un <b>sostegno al reddito</b></p>	<p>art. 82</p>

	<p><b>straordinario</b> denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”).</p> <p>Le domande per il Rem sono presentate entro il mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari a € 400.</p> <p>Il REM è erogato dall'INPS</p>	
Emersione di rapporti di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>● I datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato UE o stranieri con Carta di soggiorno possono presentare, <b>dal 1° giugno al 15 luglio 2020</b>, istanza per concludere un rapporto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l'esistenza in corso di un rapporto irregolare con cittadini italiani o stranieri</li> <li>● I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici <b>prima dell'8 marzo 2020</b> o aver soggiornato in Italia prima di questa data</li> <li>● In caso di permesso di soggiorno scaduto, il cittadino straniero (presente e attivo sul territorio alla data dell'8 marzo 2020) nazionale ne può richiedere uno temporaneo con validità di 6 mesi</li> <li>● Le <b>attività interessate</b> dalla misura sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse</li> <li>- assistenza alla persona</li> <li>- lavoro domestico</li> </ul> </li> <li>● L'<b>istanza</b>, che deve indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, può essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'INPS per i cittadini italiani o UE</li> <li>- allo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori stranieri in possesso di Carta di soggiorno</li> <li>- alla questura per i soggetti stranieri richiedenti permesso di soggiorno temporaneo</li> </ul> </li> <li>● Il datore di lavoro deve versare un <b>contributo forfettario</b> di € 500 per lavoratore. In caso di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo il contributo è di € 120</li> </ul>	art. 103
Sorveglianza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da COVID-19, fino al 31 luglio 2020, i datori di lavoro assicurano la <b>sorveglianza sanitaria eccezionale</b> dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da</li> </ul>	art. 83

	<p>comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Per i datori di lavoro che <b>non sono tenuti alla nomina del medico competente</b> per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL</li> <li>● <b>L'inidoneità alla mansione</b> accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro</li> </ul>	
Fondo nuove competenze	<p>Per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali possono realizzare <b>specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro</b> per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.</p> <p>Gli oneri relativi alle ore di formazione, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'ANPAL</p>	art. 88
Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'INAIL promuove <b>interventi straordinari</b> destinati alle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori</li> <li>b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori</li> <li>c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze</li> <li>d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;</li> <li>e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale</li> </ul> </li> <li>● <b>Importo massimo</b> concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti</li> <li>● Questi interventi sono <b>incompatibili</b> con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.</li> </ul> <p>Il bando di finanziamento ISI 2019 è revocato</p>	art. 95

<p>Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati (compresi quelli del Terzo settore) è riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (es. interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, investimenti in attività innovative, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti)</li> <li>● <b>Misura del credito:</b> 60% delle spese sostenute nel 2020</li> <li>● <b>Tetto massimo:</b> € 80.000</li> <li>● <b>Credito d'imposta:</b> cumulabile con altre agevolazioni; utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione</li> </ul>	<p>art. 120</p>
<p>Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) spetta un <b>credito d'imposta</b> per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati</li> <li>- l'acquisto di DPI (es. mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti)</li> <li>- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti</li> <li>- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione</li> </ul> </li> <li>● <b>Misura del credito:</b> 60% delle spese sostenute nel 2020</li> <li>● <b>Tetto massimo:</b> € 60.000</li> <li>● <b>Credito d'imposta:</b> utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP</li> <li>● <b>Abrogazioni:</b> sono abrogate le precedenti disposizioni in merito (art. 64 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020; art. 30 DL 23/2020)</li> </ul>	<p>art. 125</p>
<p>Ripresa dei versamenti sospesi: proroga</p>	<p>I versamenti sospesi (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale e comunale, IVA, contributi e premi) sono</p>	<p>art. 126</p>

	<p><b>effettuati</b>, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in un'<b>unica soluzione</b> entro il 16 settembre 2020, oppure</li> <li>- mediante <b>rateizzazione</b>, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</li> </ul> <p>Non si rimborsa quanto già versato</p>	
<p>Modifiche in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)</p>	<p>I <b>DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020</b> conservano la loro <b>validità sino al 15 giugno 2020</b></p>	art. 81
<p>Fondo nuove competenze</p>	<p>Per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali possono realizzare <b>specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro</b> per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.</p> <p>Gli oneri relativi alle ore di formazione, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'ANPAL</p>	art. 88
<p>“<b>Bonus Renzi</b>” e “Cuneo Fiscale”: modifiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Per l'anno 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il credito di € 80 c.d. “Bonus Renzi” (art. 13, c.1-bis, TUIR)</li> <li>- il trattamento integrativo c.d. “Cuneo Fiscale” (art. 1 DL 3/2020 conv. in L. 21/2020), spettano <b>anche se</b> l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni), sia di importo inferiore alla detrazione spettante (art. 13, c. 1, TUIR) per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nel Decreto Cura Italia (cassa integrazione e congedi parentali: artt. 19-23 e 25 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)</li> </ul> </li> <li>● Il “Bonus Renzi” non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure di integrazione salariale è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio</li> </ul>	art. 128
<p>Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo</p>	<p>Nel 2020, in sede di erogazione dei <b>rimborsi fiscali</b> non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo (art. 28-ter DPR 602/73). Il rimborso, pertanto avviene direttamente</p>	art. 145

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite F24	Per <b>l'anno 2020</b> , il limite annuo dei crediti compensabili tramite F24 (art. 34, c. 1 primo periodo, L. 388/2000) è elevato a 1 milione di euro	art. 147
Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nel <b>periodo</b> intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli <b>obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi</b> effettuati prima del 19 maggio data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo (art. 53 D.Lgs. 446/97), aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione</li> <li>● Restano fermi gli <b>accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020</b> e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo sopra citato</li> </ul>	art. 152
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730	Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 34, c. 4, D.Lgs. 241/97), possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con la <b>modalità "senza sostituto"</b> (art. 51-bis DL 69/2013 conv. in L. 98/2013) anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio	art. 159
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 1, c. 200, L. 160/2019)	Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di imprese operanti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, anche in materia di Covid-19, pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25% per le grandi imprese che occupano <b>almeno 250 persone</b>, con <b>fatturato</b> annuo di almeno 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio di almeno 43 milioni di euro;</li> <li>- 35% per le medie imprese che occupano <b>almeno 50 persone</b> con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;</li> </ul>	art. 244



	<p>- 45% per le piccole imprese che occupano <b>meno di 50 persone</b> con fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>La maggiorazione si applica nel rispetto dei limiti per gli aiuti di stato (Reg. UE 651/2014)</p>	
Sostegno ai beneficiari dell'agevolazione "Resto al Sud" (art. 1 DL 91/2017 conv. in L. 123/2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante per i fruitori dell'agevolazione "Resto al Sud" pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 15.000 per le <b>attività di lavoro autonomo e libero professionali</b> individuali;</li> <li>- € 10.000 per <b>ciascun socio</b>, fino a massimo € 40.000 per ogni impresa.</li> </ul> </li> <li>● Possono accedere al contributo, erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore (art. 1, c. 3, DL 91/2017 conv. in L. 123/2017), i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, incluse le cooperative, in possesso di determinati requisiti</li> </ul>	art. 245
Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il trattamento CISOA, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso (dalla sede INPS territorialmente competente) in <b>deroga ai limiti</b> di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (art. 8 L. 457/72)</li> <li>● I <b>periodi di trattamento</b> sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- concessi per un <b>massimo</b> di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo <b>entro il 31 dicembre 2020</b></li> <li>- neutralizzati ai fini delle successive richieste</li> </ul> </li> <li>● La <b>domanda</b> deve essere presentata <b>entro</b> la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020</li> </ul>	art. 68, c. 1 lett. e)
<b>(4) Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo che non hanno la CISOA si può presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione in deroga.</b>		
Contratti a termine in agricoltura con percettori di strumenti di sostegno al reddito	<p>I percettori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore</li> <li>- NASPI e DISCOLL</li> <li>- reddito di cittadinanza,</li> </ul> <p>possono stipulare con datori di lavoro agricoli contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di € 2000 per l'anno 2020</p>	art. 94

Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a CIG in deroga	Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di CIG in deroga a carico dell'INPS (art. 2, c. 4, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), per i giornalisti dipendenti iscritti alla <b>Gestione sostitutiva dell'INPGI</b> , la relativa contribuzione figurativa (art. 22, c. 1, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) è accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti. Entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa	art. 193
Sostegno alle piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione carburanti nelle autostrade	Alle piccole medie imprese con sede in Italia che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, in regola con il pagamento dei contributi al 1° marzo, è riconosciuto nel limite complessivo di € 4.000.000, un <b>contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali</b> dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte a marzo, aprile e maggio 2020	art. 40
Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo	I vettori aerei che operano e impiegano personale <b>sul territorio italiano</b> e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalle normative europee e italiane devono corrispondere ai propri dipendenti trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dal CCNL di categoria, pena una <b>sanzione</b> amministrativa da € 5.000,00 a € 15.000,00 per ogni dipendente che non riceve il corretto trattamento economico.	art. 203

DL 34/2020: GU 19 maggio 2020 n. 128

Utente: FISCALE PER ROMA AGENZIA - mementopiu.it - 20.05.2020